

A P P E N D I C E
EVOLUZIONE LEGISLATIVA E NORMATIVA

Di seguito si riportano le norme di più recente emanazione che hanno interessato la Gestione.

Legge 608 del 1996 art. 4, comma 27 e successive modificazioni ed integrazioni. *Pensionamento anticipato ai lavoratori posti in mobilità lunga.*

Tale norma ha disposto la possibilità di collocare in mobilità lunga per il pensionamento di vecchiaia e di anzianità i lavoratori dipendenti da aziende che attuino programmi di ristrutturazione, riconversione ovvero risanamento aziendale, nonché piani di gestione delle eccedenze che presentano rilevanti conseguenze sul piano occupazionale.

Previo accordo tra le imprese e le organizzazioni sindacali, in sede governativa, sono stati individuati i nominativi dei lavoratori destinatari della mobilità lunga in esame. Per i predetti lavoratori gli oneri conseguenti al permanere in mobilità oltre i limiti previsti dall'art. 7, comma 1, comma 2 e 4 della legge n. 223/1991 (mobilità ordinaria), sono posti a carico dell'azienda, compreso quello relativo alla contribuzione figurativa.

In favore dei lavoratori collocati in mobilità lunga per il pensionamento di anzianità, ai sensi dell'art. 7, comma 7 della legge n. 223/1991, trovano applicazione le disposizioni e la disciplina sulla pensione di anzianità in vigore alla data del 1° settembre 1992.

L'onere per l'anticipo del pensionamento è posto a carico del Fondo per l'Occupazione. (ALLEGATO 9B)

Legge del 6 marzo 2001, n. 52. *Permessi retribuiti ai donatori di midollo osseo.*

L'art. 5 della legge 52/2001 riconosce al lavoratore dipendente, il diritto a conservare la "normale retribuzione" per le giornate di degenza ospedaliera occorrenti al prelievo del sangue midollare nonché per le successive giornate di convalescenza che l'équipe medica che ha effettuato il trapianto ritenga necessarie ai fini del completo ripristino dello stato fisico del donatore stesso.

La legge prevede inoltre il diritto a conservare la normale retribuzione anche per i permessi orari concessi al lavoratore per il tempo occorrente all'espletamento dei seguenti atti preliminari alla donazione (art. 5, comma 1):

- a) prelievo finalizzato all'individuazione dei dati genetici;
- b) prelievi necessari all'approfondimento della compatibilità con i pazienti in attesa di trapianto;
- c) accertamento dell'idoneità alla donazione.

Il datore di lavoro, a sua volta, ha facoltà di richiedere all'Istituto il rimborso delle retribuzioni corrisposte per le donazioni effettuate dopo l'entrata in vigore della legge 52/2001, ossia successivamente al 16 marzo 2001 (art. 5, comma 2).

Le giornate ed i permessi predetti sono coperti da contribuzione figurativa ed i relativi oneri sono posti a carico dello Stato ai sensi dell'art. 11 della legge in questione. (All. 9B)

Decreto del 18 marzo 2005 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Realizzazione del "Programma d'Azione per il reimpiego di lavoratori svantaggiati.

Con Decreto del 18 marzo 2005 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - sono state emanate le disposizioni per la realizzazione del "Programma d'Azione per il reimpiego di lavoratori svantaggiati" (Programma P.A.R.I., in attuazione del quale l'INPS dovrà provvedere, tra l'altro, al pagamento in favore dei lavoratori che verranno individuati da parte delle Regioni di sussidi mensili di 450 euro, per un massimo di 10 mesi, e di incentivi, pari complessivamente a 4.500 euro, da erogare in due tranches a coloro che intraprendono un'attività lavorativa autonoma, individuale o associata.

Per l'attuazione del suddetto Programma il Ministero del Lavoro ha stanziato le risorse, a totale carico del Fondo per l'Occupazione, per la realizzazione di azioni a livello territoriale concordate con le 18 regioni che hanno aderito al Programma (il Programma non prevede azioni in Valle D'Aosta e in Trentino Alto Adige) e con le quali il Ministero ha concordato piani esecutivi che tengono conto anche delle potenzialità e necessità di sviluppo dei singoli territori.

In base a quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto direttoriale i lavoratori destinatari del Programma P.A.R.I. devono essere individuati tra le categorie "svantaggiate" (donne in reinserimento nel mercato del lavoro, over 45 espulsi o a rischio di espulsione dal mercato del lavoro, LSU a carico del Fondo nazionale per l'Occupazione, lavoratori in mobilità non finalizzata alla pensione ecc.);

Alla concessione delle prestazioni e degli incentivi di cui sopra provvede l'Istituto ed il relativo costo di gestione per il riconoscimento ai lavoratori degli incentivi in parola è a carico del Fondo per l'Occupazione.

Nel caso in cui un'azienda dovesse procedere all'assunzione di un soggetto avente titolo a percepire il sussidio di cui al punto 3), l'importo dei sussidi mensili ancora non corrisposti all'interessato verrà riconosciuto all'azienda stessa, a condizione che si tratti di assunzione:

- a tempo indeterminato ovvero determinato superiore a 12 mesi;
- con orario pari o superiore a 20 ore settimanali.

(ALL. 9B e ALL. 9F)

Legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (finanziaria 2005)

Art.1, comma 146. CIGO ai dipendenti da imprese dell'indotto automobilistico

Il comma 146, dispone che i periodi di integrazione salariale ordinaria, fruiti negli anni 2003 e 2004 dalle aziende industriali che svolgono attività produttiva di fornitura o subfornitura di componenti, di supporto o di servizio, a favore di imprese operanti nel settore automobilistico, entro il

limite di 1.100 unità annue, non vengono computati ai fini della determinazione del limite massimo di utilizzo dell'integrazione salariale ordinaria di cui all'art. 6 della legge n. 164/1975 (qualora l'impresa abbia fruito di 12 mesi consecutivi d'integrazione salariale, una nuova domanda può essere proposta per la medesima unità produttiva per la quale l'integrazione è stata concessa, quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa. L'integrazione salariale relativa più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 12 mesi in un biennio). Per gli oneri stanziati 20.000.000 di euro in ciascuno degli anni 2005, 2006, 2007. (Allegato 9B).

Art.1, comma 162. *Benefici alle imprese non rientranti nel campo applicazione della CIG.*

l'art. 1, comma 162 prevede una proroga degli stanziamenti a favore delle imprese che non rientrano nel campo di applicazione del trattamento di integrazione salariale e che, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di mobilità, stipula contratti di solidarietà (contributo per un periodo massimo di due anni pari alla metà del monte ore retributivo da esse non dovuto a seguito della riduzione di orario). Per l'anno 2005 a tal fine viene autorizzata una spesa di 5 milioni di euro, a valere sul Fondo per l'occupazione. (Allegato 9F)

D.L. n. 35 del 14 marzo 2005, convertito con modificazioni nella L. n. 80 del 14 maggio 2005.- Disposizioni in materia di disoccupazione.

L'articolo 13, comma 2, lettera a) ha disposto che la durata dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali è elevata a 7 mesi per i lavoratori con età inferiore a 50 anni e a 10 mesi in favore dei lavoratori con età pari o superiore a 50 anni. Per i lavoratori con età inferiore a 50 anni la percentuale di commisurazione alla retribuzione è fissata al 50% per i primi 6 mesi e al 40% per il settimo mese; per i lavoratori con età pari o superiore a 50 anni la percentuale è fissata al 50% per i primi 6 mesi, al 40% per i successivi 3 mesi e al 30% per il decimo mese.

La contribuzione figurativa spetta, secondo le precedenti disposizioni, nel limite massimo di 6 mesi per i lavoratori con età anagrafica inferiore a 50 anni, e di 9 mesi per i lavoratori con età anagrafica pari o superiore a 50 anni. Per il settimo e per il decimo mese non può essere riconosciuta tale contribuzione.

L'articolo 13, comma 7, ha stabilito che l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali può essere riconosciuta anche ai lavoratori sospesi in conseguenza di situazioni aziendali dovute ad eventi transitori non imputabili agli imprenditori o ai lavoratori. La prestazione è riconosciuta ai lavoratori sospesi nel limite massimo di 65 giornate nell'anno mobile e nella misura del 50% della retribuzione; per tale

periodo è accreditata la contribuzione figurativa e in presenza dei requisiti di legge devono essere concessi gli assegni per il nucleo familiare. Tale norma fissa un limite di spesa di 48 milioni di euro annui per il pagamento dell'indennità di disoccupazione e delle prestazioni accessorie.

L'articolo 13, comma 8, ha inoltre stabilito che l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 20 maggio 1988, n. 160, è riconosciuta anche ai dipendenti delle imprese artigiane, sospesi dall'attività lavorativa nel corso del 2005, in conseguenza di situazioni aziendali dovute ad eventi transitori non imputabili agli imprenditori o ai lavoratori. La prestazione spetta nel limite massimo di 65 giornate l'anno, nella misura del 30% della retribuzione relativa all'anno di riferimento, con il riconoscimento della contribuzione figurativa e degli eventuali assegni per il nucleo familiare. La suddetta norma fissa un limite di spesa pari a 6 milioni di euro annui per il pagamento nell'anno 2006 dell'indennità di disoccupazione e delle prestazioni accessorie relativa all'attività lavorativa del 2005.

(Allegato 9B)

Sentenza Corte Costituzionale n. 233 del 16.6.2005. Handicappati gravi.

La Corte Costituzionale ha esteso il congedo straordinario retribuito ex art. 42 Dlgs 151/01 ai fratelli e alle sorelle del soggetto in condizioni di grave handicap anche nel caso in cui siano viventi i genitori (o un genitore) di questo ultimo a condizione che gli stessi siano totalmente inabili e quindi impossibilitati a prestare assistenza.

(Allegato 9C)

DM 18 novembre 2005. Perequazione pensioni.

- È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 278, del 29 novembre 2005, il DM 18 novembre 2005 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il quale è stata ufficializzata:

- o l'aliquota definitiva per la perequazione al costo della vita, con effetto dal 1° gennaio 2005, dell'importo delle pensioni in essere nell'anno 2004;
- o l'aliquota provvisoria per la perequazione al costo della vita, con effetto dal 1° gennaio 2006, dell'importo delle pensioni in essere nell'anno 2005.

Poiché l'aliquota definitiva per la perequazione con effetto dal 1° gennaio 2005 è risultata pari al 2,0 per cento, mentre quella provvisoriamente utilizzata è stata dell'1,9 per cento, alle pensioni in essere alla data del 31 dicembre 2004 spetta il conguaglio relativo alla differenza tra l'aliquota

applicata dell'1,9 per cento e l'aliquota dovuta del 2,0 per cento, che è stato corrisposto con il rateo di gennaio 2006.

L'aliquota per la perequazione provvisoria, con effetto dal 1° gennaio 2006, è stata fissata all'1,7 per cento. Tale aliquota è applicata per intero alla quota di pensione non eccedente l'importo corrispondente a tre volte il trattamento minimo INPS (pari a euro 1.261,29 mensili); è applicata al 90 per cento (corrispondente all'1,53 per cento) per la quota di pensione compresa tra quattro e cinque volte l'importo corrispondente al trattamento minimo INPS (oltre euro 1.261,29 mensili fino a euro 2.102,15 mensili) e al 75 per cento (corrispondente all'1,275 per cento) per la quota di pensione eccedente cinque volte l'importo corrispondente al trattamento minimo INPS (oltre euro 2.102,15 mensili).

Legge 2 dicembre 2005 n. 248, art. 8, comma 3-ter. Ammortizzatori sociali.

L'art. 8 comma 3-ter del decreto legge 30 settembre 2005 n. 203 convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005 n. 248 ha disposto la proroga dell'accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità per le imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti, per le agenzie di viaggio e turismo (compresi gli operatori turistici) con più di 50 dipendenti e per le imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti fino al 31 dicembre 2006.

Pertanto i datori di lavoro destinatari dei citati provvedimenti anche per l'anno 2006 continueranno ad essere tenuti al versamento della contribuzione di cui all'art. 9, della legge n. 407/1990 (0,90%) e della contribuzione di cui all'art. 16, comma 2, della legge n. 223/1991 (0,30%).

(Allegati 8 e 9B)

Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (finanziaria 2006)

L'art. 1, comma 48. Trasferimento allo Stato delle economie derivanti dalla riduzione delle spese d'amministrazione. Stabilisce la specifica imputazione degli accantonamenti da riversare a carico di ciascun ente previdenziale pubblico, relativamente alle minori spese per consumi intermedi, a favore del bilancio dello Stato entro il 30 giugno 2006, secondo quanto già previsto dal D.L. 6 settembre 2002, n. 194 recante Misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica e dal decreto legge 12 luglio 2004, n. 168.

Art. 1, comma 107. Agevolazioni contributive settore autotrasporto

Per l'anno 2005, alle imprese di autotrasporto per i lavoratori dipendenti con qualifica di autisti di livello 3° e 3° super è riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, per la quota a carico dei datori di lavoro, nel limite di ore mensili individuali di orario ordinario ed entro il limite massimo di 20 ore, entro il tetto di spesa di 120 mln di euro.

L'operatività è subordinata ad un apposito decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle Finanze.

(Allegato 9E)

Art. 1, comma 111. -Agevolazioni previdenziali per la pesca costiera.

Proroga per l'anno 2006 le agevolazioni fiscali e previdenziali disposte dall'art. 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in favore delle imprese che esercitano la pesca costiera e alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari. Lo sgravio è fissato nella misura del 70% della contribuzione complessivamente dovuta (sia per la quota a carico del datore di lavoro che del lavoratore).

(Allegato 9E)

Art. 1. commi da 263 a 265. - Adeguamento dei trasferimenti dallo Stato all'INPS.

Le disposizioni contenute nei suddetti commi definiscono per l'anno 2006 i trasferimenti, dal bilancio dello Stato all'INPS, per gli interventi assistenziali.

Tali trasferimenti sono incrementati, rispetto all'anno 2005, in base alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati aumentato di un punto percentuale, come stabilito dall'art. 3, comma 2, della legge n. 335/1995.

L'aumento complessivo per l'INPS è determinato in 548,24 milioni di euro, di cui:

- 439,31 milioni di euro per il finanziamento di quota parte di ciascuna mensilità di pensione erogata dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale dei minatori;
- 108,93 milioni di euro, ai sensi art. 59, comma 34 della legge 20 dicembre 1997, n. 449, relativi alla rivalutazione dei trasferimenti a copertura di una quota parte degli oneri per i trattamenti pensionistici di invalidità, liquidati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 224/1984 - in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, della gestione artigiani ed esercenti attività commerciali.

Conseguentemente, vengono determinati in:

- a) 16.124,92 milioni di euro, l'importo dei trasferimenti all'INPS ai sensi dell'art. 37, comma 3, lett.c) della legge n. 88/1989, da ripartire tra le gestioni interessate;
- b) 3.998,46 milioni di euro, il contributo ai sensi dell'art. 34, comma 9 della legge n. 448/1997, da ripartire tra il FPLD e le gestioni degli esercenti le attività commerciali e degli artigiani.

L'importo di 16.124,92 milioni di euro, di cui al punto a), al netto delle somme attribuite:

al finanziamento delle pensioni CD/CM ante 1989	1.006,21
alla Gestione speciale minatori	2,43
alla Gestione degli esercenti le attività commerciali ai sensi dell'art. 53, comma 34, della legge n. 448/1997	414,47
alla Gestione artigiani ai sensi dell'art. 53, comma 34, della legge 448/1997	428,55
al Fondo pensioni lavoratori dipendenti	6.054,11
alla Gestione coltivatori diretti mezzadri e coloni	396,09

è definito in 7.823,06 milioni di euro.

Tale ultima somma è stata ripartita tra il Fondo Pensioni (6.862,39) ed i cd/cm (960,67) che sono risultate le uniche due gestioni che rispettano i requisiti richiesti per avere titolo a questa suddivisione, in seguito alla conferenza dei servizi tenutasi il 31/01/2007.

Il totale trasferito alle 2 gestioni risulta quindi essere:

o al Fondo pensioni lavoratori dipendenti	12.916,50
o alla Gestione coltivatori diretti mezzadri e coloni	1.356,76

(ALL. 9A)

Comma 266- Finanziamento maggiori oneri della Gestione Invalidi Civili

Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili di cui all'articolo 130 del decreto lgs. n.112/1998 valutati in 369 milioni di euro per l'anno 2004 e in 300 milioni di euro per l'anno 2005 sono utilizzate le seguenti risorse:

per l'anno 2004:

- le somme che sulla base del bilancio consuntivo 2004 dell'INPS risultano trasferite dallo Stato alla "Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali", in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un importo complessivo pari a 228,69 milioni di euro;
- le risorse trasferite all'INPS ed accantonate presso la medesima Gestione come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno 2004 per un importo complessivo di 140,31 milioni di euro.

per l'anno 2005:

- le risorse trasferite all'INPS ed accantonate presso la sopra citata gestione come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno 2004 per un importo complessivo di 117,95 milioni di euro;
- le somme trasferite dal bilancio dello Stato a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali risultate eccedenti per un ammontare complessivo pari a 182,05 milioni di euro.

(All.9A)

Art. 1 commi 361 e 362. - Contributi relativi alle prestazioni temporanee.

Nell'ambito del processo di armonizzazione delle aliquote contributive e della disciplina relativa alle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'art. 24 della legge n. 88/1989, nonché di riduzione del costo del lavoro, a decorrere dall'anno 2006 è riconosciuto ai datori di lavoro un esonero del versamento dei contributi sociali relativi alla predetta gestione nel limite massimo complessivo di un punto percentuale. Tale esonero opera in via prioritaria sull'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare e, nei confronti dei datori di lavoro per i quali la suddetta aliquota è dovuta in misura inferiore ai suddetti limiti, a valere anche sui versamenti di altri contributi sociali dovuti dai medesimi datori di lavoro alla gestione prestazioni temporanee, prioritariamente considerando i contributi per maternità e per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo per il Fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2 della legge n. 297/1982 e successive modificazioni nonché il contributo di cui all'art. 25 quarto comma della legge n. 845/78.

(Allegato 9E)

Art. 1, commi 410 e 411- Proroga degli ammortizzatori sociali.

Il comma 410 dispone che, nel limite complessivo di spesa di 480 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può disporre entro il 31 dicembre 2006, in deroga alle vigenti disposizioni, la concessione di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi ed aree territoriali, ovvero che mirano al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti da specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2006, ovvero nei confronti delle imprese agricole interessate dall'influenza aviaria. Nell'ambito delle risorse finanziarie sopra indicate i trattamenti già concessi possono essere prorogati con decreto del Ministero del lavoro qualora i piani di gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi governativi abbiano comportato una riduzione del 10% del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2005. I trattamenti sono ridotti del 10% alla prima proroga, del 30% alla seconda e del 40% nelle successive. Il comma, infine, proroga al 31 dicembre 2006 i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria.

Il comma 411 prevede che le risorse finanziarie attribuite con accordo governativo nei casi di crisi di settori produttivi e di aree territoriali ai sensi del presente comma e ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e non completamente utilizzate, possono essere impiegate per trattamenti di CIGS, di mobilità e di disoccupazione speciale in deroga alla vigente normativa o possono essere destinate ad azioni di reimpiego dei lavoratori coinvolti nelle suddette crisi. (Allegato 9B)

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3540 del 04 agosto 2006, art. 4. *Indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori residenti nel territorio della provincia di Vibo Valentia.*

L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3540 del 4.8.2006 prevede **all'art. 4 comma 1** la corresponsione sino al 31.12.06 di una indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni nonché degli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti, compresa altresì relativa contribuzione figurativa, in favore dei lavoratori residenti nel territorio della provincia di Vibo Valentia, a seguito degli eventi alluvionali del 3 luglio 2006.

L'indennità è prevista in favore al seguente personale, sospeso dal lavoro o lavorante ad orario ridotto, in conseguenza degli eventi calamitosi in oggetto, residenti nei comuni di cui sopra:

- lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati;
- dipendenti e soci lavoratori dipendenti e non delle cooperative di lavoro;
- apprendisti;
- lavoratori interinali con contratti di missione in corso dipendenti e soci – lavoratori dipendenti e non - delle cooperative.

Per quanto attiene il campo di applicazione sono previste due ulteriori condizioni: i datori di lavoro possono usufruire del beneficio in parola solo se hanno natura privatistica e purché non possano avvalersi degli interventi ordinari di integrazione salariale.

L'ordinanza in esame al **comma 2 dell'art. 4** dispone che la stessa Indennità prevista al comma 1 sia riconosciuta anche a favore di coloro che, residenti nei comuni sopra indicati, siano stati costretti a sospendere temporaneamente le prestazioni lavorative per gravi danni alla propria abitazione o per esigenze di assistenza urgente alla famiglia. Quest'ultima indennità non è cumulabile con quella di cui al comma 1 ed è legata alla riduzione delle prestazioni lavorative, con estensione dell'erogazione degli assegni per il nucleo familiare ove spettanti.

(ALLEGATO 9B)

Decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, art. 20, comma 2. *Agevolazione contributive per i datori di lavoro.*

L'art. 20, comma 2, ha prorogato al 31/12/2006 la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano anche meno di 15 dipendenti, per i quali non ricorrono le condizioni per l'attivazione delle procedure di mobilità con conseguente ammissione dei datori di lavoro, in caso di assunzione, agli sgravi contributivi previsti dalla legge 23 luglio 1991 n.223. Per il finanziamento delle agevolazioni contributive in caso d'assunzione, la legge ha altresì previsto la copertura dei relativi oneri nella misura di 45 milioni di euro.

(Allegato 9E)

Decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 G.U. n. 39 del 16.2.2006***Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi.***

Destinatari delle disposizioni in esame sono i soggetti, che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo, iscritti a due o più forme di assicurazione presso le seguenti gestioni previdenziali: assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti (A.G.O.), nonché alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima; enti previdenziali privati; gestione separata, istituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 335/1995; Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni diverse da quella cattolica.

La totalizzazione, al fine del conseguimento di un'unica pensione, permette il cumulo di tutti i periodi di contribuzione, con la sola esclusione dei periodi assicurativi la cui durata sia inferiore a sei anni: in tal caso per i soggetti interessati può operare l'istituto della ricongiunzione (attraverso il quale il lavoratore che vanta periodi contributivi presso diverse forme pensionistiche può ottenere l'unificazione, generalmente a titolo oneroso, delle posizioni assicurative ed il conseguente trasferimento di contributi da una forma all'altra).

L'esercizio del diritto alla totalizzazione è subordinato alle seguenti condizioni:

- 20 anni di anzianità contributiva e 65 anni anagrafici, ovvero 40 anni di anzianità contributiva, indipendentemente dall'età anagrafica;
- possesso degli altri requisiti richiesti dagli enti previdenziali di appartenenza per l'accesso alla pensione di vecchiaia.

Viene inoltre specificato che l'eventuale domanda di restituzione dei contributi, presentata in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto legislativo, preclude la possibilità di chiedere la totalizzazione dei periodi assicurativi.

L'articolo 2 estende la disciplina della totalizzazione alle pensioni di inabilità assoluta e permanente e a quelle in favore dei superstiti.

Al fini del perfezionamento dei requisiti rileva la somma dei periodi assicurativi presso le gestioni cui il singolo era assicurato.

L'articolo 3 prevede che il procedimento per l'esercizio della totalizzazione sia promosso dall'ultimo ente previdenziale al quale il lavoratore risulta essere stato iscritto, previa presentazione della domanda da parte del soggetto interessato o del suo avente causa.

L'articolo 4 disciplina le modalità di liquidazione del trattamento pensionistico derivante dalla totalizzazione.

L'importo della pensione unica viene fissato con ripartizione in quota a carico di ciascuna gestione previdenziale ed in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati.

L'articolo 5, prevede che il pagamento dei trattamenti previdenziali derivanti alla totalizzazione sia effettuato dall'INPS che, a tal fine, stipulerà apposite convenzioni con gli altri enti previdenziali, fermo restando che l'onere dei singoli trattamenti sarà a carico di questi ultimi, ciascuno in relazione alla propria quota ed in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizioni maturati. Il trattamento decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di totalizzazione; per la pensione ai superstiti la

decorrenza sarà a partire dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa.

L'articolo 6 prevede, per i professionisti iscritti a gestioni private costituite ai sensi del decreto legislativo n. 103 del 1996, la possibilità di avvalersi della ricongiunzione, ai sensi della legge n. 45/1990.

L'articolo 7 fa decorrere dal 1° gennaio 2006 la facoltà di ricorrere alla totalizzazione. Viene disposta l'abrogazione delle disposizioni di cui all'articolo 71 della legge 388 del 2000 e del relativo decreto di attuazione emanato con DM 7 febbraio 2003, n. 57. Viene peraltro fatta salva sia la disciplina previgente, qualora più favorevole, per le domande presentate in data anteriore all'entrata in vigore del provvedimento, sia le altre disposizioni in vigore in materia di cumulo dei periodi assicurativi.

(ALLEGATO 9A)

Comunicato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali pubblicato sulla G.U. del 13.3.2006. *Rivalutazione per l'anno 2006 della misura degli assegni al nucleo familiare e di maternità concessi dai comuni.*

L'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, da applicarsi per l'anno 2006 ai sensi degli articoli 65, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (assegno per il nucleo familiare numeroso) e dell'art. 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (assegno di maternità) è pari all'1,9 per cento.

Pertanto:

- l'assegno mensile per il nucleo familiare ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2006, se spettante nella misura intera, e' pari a Euro 120,63; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento a nuclei familiari composti da cinque

componenti, e' pari a Euro 21.714,31;

- l'assegno mensile di maternità ai sensi dell'art. 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2006, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera, e' pari a Euro 289,31; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento a nuclei familiari composti da tre componenti, e' pari a Euro 30.158,78.

(ALLEGATO 9C)

Art. 22 della legge n. 248/2006 *Trasferimento allo Stato delle economie derivanti dalla riduzione delle spese d'amministrazione.*

Stabilisce, per l'anno 2006, la riduzione nella misura del 10% delle disponibilità non impegnate alla data del 4 luglio 2006 degli stanziamenti relativi a spese per consumi intermedi dei bilanci degli enti e organismi pubblici. Le suddette economie di spesa debbono essere versate da ciascun ente, entro il mese di ottobre 2006, all'entrata del bilancio dello Stato.

**GESTIONE PER L'EROGAZIONE DELLE PENSIONI,
ASSEGNI ED INDENNITA' AGLI INVALIDI CIVILI
ART.130 DEL D.L.vo 31/3/1998, N.112**

RENDICONTO DELL'ANNO 2006

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

L'art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, ha disposto a decorrere dal 3 settembre 1998, il trasferimento ad un apposito fondo di gestione presso l'INPS della funzione di erogazione di pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti.

Alla copertura degli oneri derivanti da tali prestazioni provvede lo Stato, con appositi apporti che vengono fatti transitare nella Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.

Prima di procedere alla illustrazione delle più significative poste di bilancio della Gestione per l'erogazione delle pensioni ed indennità agli invalidi civili si riporta, nella tabella che segue, in forma aggregata, l'analisi delle entrate e delle uscite dell'anno raffrontate con i corrispondenti dati previsti in sede di aggiornamento del preventivo 2006, nonché con quelli riferiti al consuntivo 2005.

(in milioni di euro)

	CONSUNTIVO	PREVENTIVO 2006		CONSUNTIVO
	2005	1^ NOTA VARIAZ.	AGGIORNATO	2006
ENTRATE:				
- Poste correttive e compensative di spese correnti	265	193	193	227
- Trasferimento da Gias	13.023	12.795	13.461	13.666
- Prelievo da fondi di accantonamento	12	-	-	5
- Variazioni patrimoniali straordinarie	8	-	-	5
TOTALE	13.308	12.988	13.654	13.903
USCITE:				
- Spese per prestazioni istituzionali	12.927	12.626	13.272	13.527
- Trasferimento allo Stato delle economie derivanti dalla riduzione della indennità di accompagnamento e dell'indennità speciale per i ciechi civili che usufruiscono del servizio di accompagnamento da parte degli obiettori di coscienza e di volontari del servizio civile nazionale art. 40, comma 5, legge 289/2002.	-	(...)	(...)	(...)
- Oneri finanziari	93	108	95	66
- Uscite non classificabili in altre voci	1	1	1	1
- Spese di amministrazione	239	229	260	262
- Oneri per il trasferimento allo Stato delle economie derivanti dalla riduzione delle spese di amministrazione	-	-	9	10
- Oneri tributari	4	4	3	5
- Variazioni patrimoniali straordinarie	12	-	-	5
- Assegnazione al fondo svalutazione crediti per prestazioni da recuperare	32	20	14	27
TOTALE	13.308	12.988	13.654	13.903

(...) Importo inferiore al milione

CONTO ECONOMICO

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE SPESE CORRENTI

- Determinate in 227 mln., riguardano recuperi e reintroiti di prestazioni indebite erogate:
- agli invalidi civili (212 mln.)
- ai ciechi civili (13 mln.)
- ai sordomuti (2 mln.).

TRASFERIMENTO DA GIAS – Quantificato in 13.666 mln., riguarda il trasferimento da parte della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali del contributo dello Stato necessario alla integrale copertura degli oneri relativi all'erogazione delle prestazioni a favore degli aventi diritto.

PRELIEVO DA FONDI E ACCANTONAMENTI VARI – Determinato in 5 mln, si riferisce al prelievo dal Fondo Svalutazione crediti per prestazioni da recuperare per la copertura delle variazioni patrimoniali straordinarie verificatesi nei residui attivi a seguito della accertata insussistenza e di irrecuperabilità dei relativi crediti.

VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE - Pari a 5 mln. si riferiscono alla eliminazione di residui passivi per prestazioni (1 mln.) e per indennità e assegni (4 mln.).

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI - Iscritte complessivamente in 13.527 mln., si riferiscono all'erogazione di:

- ♦ Rate di pensione per importo pari a 3.398 mln. spettanti:
 - agli invalidi civili (2.977 mln.)
 - ai ciechi (358 mln.)
 - ai sordomuti (63 mln.).
- ♦ Indennità di accompagnamento per importo pari a 10.129 mln. spettanti:
 - agli invalidi civili (9.401 mln.)
 - ai ciechi (633 mln.)
 - ai sordomuti (95 mln.).